

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente possa essere accolta parzialmente.

Il principio al quale questo Collegio intende ispirare la presente decisione è quello affermato con la decisione n.1241/10 relativa al ricorso 361977/10 con la quale si è ravvisata una prevalente responsabilità del cliente in relazione alla mancata diligente custodia dei codici di accesso al servizio di home banking, senza negarsi, però, una concorrente - se pur minore - responsabilità dell'intermediario che abbia omesso di predisporre adeguati sistemi per proteggere più efficacemente i propri clienti con riferimento al rischio di truffe perpetrate per via telematica.

In concreto, la colpa grave prevalente del ricorrente è emersa dall'ammissione che lo stesso fece nella denuncia ai Carabinieri allorché, asserendo di avere ricevuto una mail sospetta, aderì alla richiesta di inserire i codici di accesso del proprio conto corrente. Né va, peraltro, sottovalutato che il cliente nella denuncia dichiarò di ritenere *"che ignoti avessero acquisito i codici di accesso e movimentazione del conto corrente e che con detti codici avessero effettuato le movimentazioni contestate"*.

Non va, peraltro, esclusa la concorrente - anche se minusvalente - responsabilità dell'intermediario che, al momento del fatto, non aveva adottato sistemi di sicurezza monofattoriali (cd. codici dinamici) per le movimentazioni di conto corrente.

Questo Collegio non può trascurare di evidenziare che l'intermediario in questione almeno da marzo 2009 aveva rinnovato il sistema di sicurezza per chi utilizzasse i servizi on line, sostituendo il codice dispositivo a 10 cifre con il "Lettore Banco Posta", rendendosi, quindi, conto che il sistema abbandonato non offriva congrui margini di protezione.

Conclusivamente l'intermediario è tenuto a risarcire il danno patito dal cliente nella misura - equitativamente determinata - di euro 500,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di euro 500,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO